

ACCORDO DI RETE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA PROVINCIA DI MILANO

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell'Autonomia Scolastica) e in particolare:

- l'art. 7, comma 1 che prevede la facoltà per le Istituzioni Scolastiche di promuovere accordi di rete per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 7, comma 2 nel quale vengono disciplinati i possibili oggetti dell'accordo, come: le attività didattiche e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità fermo restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;

VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n. 201 che riconduce ad ordinamento i corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media;

VISTO IL D.P.R. DEL 20 MARZO 2009, n. 89 recante la revisione ordinamentale, organizzativa e didattica della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2011, n. 8 che propone iniziative per la diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola con particolare riferimento alla scuola primaria;

VISTO il D.P.R. 16 marzo 2010, n. 89 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei,

le seguenti istituzioni scolastiche, tutte dotate di corsi ad indirizzo musicale,

stipulano e sottoscrivono il presente

“ACCORDO DI RETE DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA PROVINCIA DI MILANO”

Con il presente atto convengono quanto segue:

Art.1 — Costituzione

Con il presente accordo di rete tra istituzioni scolastiche autonome della provincia di Milano, disciplinato ai sensi dell'art. 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, viene costituita la rete di scuole ad indirizzo musicale per il raggiungimento di finalità condivise e per realizzare ampliamenti dell'offerta formativa.

Art. 2 — Tipo di rete, modalità di adesione, durata dell'accordo

1. Possono far parte della rete tutte le scuole e istituti statali con indirizzi e/o sperimentazioni musicali della provincia di Milano, nonché eventuali Associazioni Musicali del territorio e Associazioni di Genitori degli allievi frequentanti gli Istituti aderenti alla Rete.

2. La delibera di adesione di ciascun Istituto è approvata dal rispettivo Consiglio d'Istituto.
3. L'accordo di rete si intende di durata triennale con rinnovo automatico, salvo delibera contraria degli organi preposti.

Art. 3 — Finalità

La rete si propone di conseguire le seguenti finalità:

1. Promuovere, produrre e diffondere nel territorio la cultura musicale a diversi livelli di complessità, anche attraverso processi di cooperazione fra scuole su progetti didattici specifici, incoraggiare e favorire l'insegnamento strumentale e corale.
2. Sostenere la formazione musicale, anche in riferimento al D.M. 31 gennaio 2011 n. 8, nelle scuole di ogni ordine e grado.
3. Affrontare, nell'ottica della continuità, le problematiche connesse al percorso degli studi musicali sia per quanto riguarda il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di I grado (il DM 8 del 31 gennaio 2011 istituisce infatti nelle scuole primarie corsi di pratica musicale destinati a fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale), sia per quello dalla secondaria di I grado al secondo ciclo (Licei Musicali e Conservatori).
4. Favorire il confronto tra scuole sulle buone pratiche didattiche, le sperimentazioni e i modelli organizzativi anche per concertare modalità valutative di efficacia ed efficienza in relazione al miglioramento della didattica musicale.
5. Organizzare e promuovere attività coerenti con i POF d'Istituto favorendo collaborazioni con istituzioni pubbliche e altre associazioni del territorio nel rispetto dell'autonomia di ciascuna istituzione scolastica.
6. Elaborare proposte per la costruzione di curricula verticali con attenzione ai raccordi tra i diversi ordini scolastici, i corsi preaccademici del Conservatorio o altre offerte formative musicali, anche per elaborare modelli comuni di certificazione delle competenze.
7. Attivare servizi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti in collegamento con le istituzioni musicali del territorio.
8. Rappresentare le esigenze di attribuzione delle risorse ai corsi ad indirizzo musicale delle scuole della rete presso 1'U.S.T. di Milano, 1'U.S.R. della Lombardia, la Provincia, la Regione, gli Enti Locali e porsi come interlocutore nei rapporti con istituzioni e associazioni culturali.
9. Consolidare le esperienze delle attuali Scuole con indirizzo musicale, ampliare la loro offerta formativa e favorire l'avvio di nuovi Istituti ad indirizzo musicale.
10. Organizzare attività ed eventi musicali comuni finalizzati alla reciproca conoscenza e alla valorizzazione delle eccellenze.
11. Costituire un'orchestra provinciale di allievi delle scuole aderenti alla rete.

12. Creare ambiti di confronto e collaborazione con il Conservatorio, la Civica Scuola di Musica di Milano e l'Università per creare sinergie e qualificare l'offerta formativa delle scuole nel rispetto dei diversi ruoli formativi.
13. Promuovere la ricerca e l'innovazione didattica specifica del campo musicale e strumentale anche mediante l'analisi, l'applicazione e verifica di nuovi curricula di studi proposti dal Ministero.

Art. 4 — Attività da svolgere

Premesso che la filosofia della cultura di rete nella scuola dell'autonomia costituisce il tessuto connettivo del piano dell'offerta formativa di ciascuna scuola, gli istituti aderenti alla rete si impegnano a:

1. Raccogliere e divulgare informazioni, progetti, esperienze, buone pratiche organizzative e didattiche anche in collegamento con i Conservatori.
2. Svolgere attività di confronto, progettazione e ricerca attivando gruppi specifici di lavoro.
3. Elaborare progetti condivisi di miglioramento dell'offerta formativa miranti all'adozione di criteri comuni per l'organizzazione delle prove attitudinali e l'assegnazione degli strumenti.
4. Elaborare proposte di curricula, basati sulle competenze, per i diversi ordini di scuola, con attenzione al quadro delle competenze chiave europee, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, previste dalle Indicazioni nazionali, anche in considerazione delle abilità e delle conoscenze previste dai corsi preaccademici e accademici del Conservatorio.
5. Aprire tavoli tecnici di confronto con il Conservatorio, la Civica Scuola di Musica di Milano e l'Università sulle tematiche relative ai curricula, al riconoscimento delle competenze e alla formazione-aggiornamento dei docenti, per stipulare eventuali convenzioni specifiche.
6. Organizzare attività formative e di aggiornamento per i docenti (corsi, seminari, convegni ecc.).
8. Promuovere attività di orientamento sui percorsi formativi musicali per alunni e famiglie, coinvolgendo le ultime nell'esperienza di rete.
7. Favorire la condivisione delle risorse umane delle diverse scuole della rete, come previsto dalla normativa, secondo progetti di valorizzazione professionale degli insegnanti.
8. Rendere disponibili, pur rispettandone la proprietà, i materiali elaborati dalle singole scuole per costituire e implementare una banca dati comune.
9. Elaborare progetti comuni per il miglioramento dell'offerta formativa musicale, anche mirati all'adozione di criteri comuni per l'organizzazione delle prove attitudinali e l'assegnazione degli alunni alle diverse specialità strumentali nella formazione delle classi ad indirizzo musicale.
10. Identificare strutture, spazi e risorse strumentali, professionali e didattiche presenti sul territorio, utili per lo svolgimento della pratica musicale.

11. Organizzare manifestazioni musicali in collaborazione con Enti Locali e altre associazioni culturali.
12. Favorire, per allievi motivati e che abbiano raggiunto una competenza strumentale adeguata, l'ottenimento della certificazione di I Ciclo attraverso il conseguimento dell'esame previsto nei curricula didattici preaccademici attivati dai Conservatori di Musica.

Art. 5 — Organi della rete

I. L'Assemblea della Rete:

È formata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche o dai docenti da loro delegati e dai presidenti delle Associazioni che formano la rete,

Elegge il Presidente e i membri del Comitato Tecnico di Rete.

Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della rete oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa e si intende legalmente costituita con la presenza della metà più uno dei propri componenti.

Delibera il piano annuale delle attività e dei progetti e approva il bilancio preventivo e consuntivo. Delibera l'accoglimento di ulteriori richieste di adesione alla rete.

Delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto prese a maggioranza di 2/3 dei presenti.

Le altre delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente della Rete può invitare a prendere parte ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto, persone o enti esterni che possano apportare un positivo contributo allo sviluppo delle attività istituzionali.

2. Comitato Tecnico di Rete

2.1. Il Comitato Tecnico di Rete, nel seguito C.T.R., è composto dal Presidente della Rete, tre Dirigenti Scolastici tra quelli delle scuole che aderiscono alla Rete, quattro docenti della Scuola Secondaria di primo grado aderenti alla Rete (tre di strumento e uno curricolare), il Referente provinciale delle Scuole ad Indirizzo Musicale e due rappresentanti di Associazioni dei Genitori aderenti alla Rete. Il C.T.R. potrà avvalersi delle competenze di altri soggetti (UST, USR Lombardia, Conservatorio, Civica Scuola di Musica di Milano, Licei Musicali, Università della provincia di Milano), chiedendo che un rappresentante di ciascuna istituzione entri a far parte del Comitato.

2.2. Il C.T.R. è eletto dall'Assemblea della rete e viene convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti del Comitato stesso.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e sono valide qualora siano presenti almeno cinque dei membri del Comitato.

2.3. Il C.T.R. svolge i seguenti compiti:

- a) affianca il Presidente di Rete nel dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;

- b) predisporre il piano annuale delle attività e dei progetti e le eventuali variazioni dello stesso;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di rete;

2.4. Il C.T.R. resta in carica per tre anni. In caso di dimissioni, l'Assemblea è chiamata a designare il/i nuovo/i membro/i.

3. Il Presidente della Rete

3.1. Viene eletto per un triennio tra i dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla rete.

3.2. L'Istituzione scolastica da lui diretta assume le funzioni di "Scuola capofila della Rete", di sede della Rete e ad essa viene affidata la gestione contabile ed amministrativa.

3.3. L'incarico di Presidente ha durata triennale rinnovabile.

3.4. Il Presidente di rete firma gli atti formali di amministrazione e di nomina.

3.5. Nelle decisioni prese con votazione all'interno dell'Assemblea e del C.T.R. il voto del Presidente prevale in caso di parità,

3.6. Compiti del Presidente delle Rete:

- a) rappresenta la Rete in ogni occasione si renda necessario;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il C.T.R.
- c) coordina, tramite i referenti dei Gruppi di lavoro, l'organizzazione delle attività e dei progetti previsti;
- d) verifica lo svolgimento e il monitoraggio delle attività.

3.7. Per i compiti di cui sopra il Presidente si può avvalere della collaborazione di un coordinatore di Rete da lui individuato che, in sua assenza, assume le funzioni di Vicepresidente.

4. Gruppi di lavoro

4.1. Sono composti da dirigenti e da docenti delle scuole associate, nonché da altre figure che possano produrre positivo apporto nel raggiungimento delle finalità del Gruppo di lavoro.

4.2. Sono costituiti dal C.T.R. per realizzare le finalità della rete secondo le priorità periodicamente individuate dall'Assemblea.

4.3. Formulano al C.T.R. all'Assemblea proposte coerenti con le finalità della rete relativamente al Piano annuale delle attività e al loro mandato.

5. Segreteria della Rete

I compiti di Segreteria della Rete sono svolti da personale della segreteria della scuola capofila individuato dal Presidente. Detto personale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del C.T.R. redigendone i verbali e coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi assumendo anche le funzioni di tesoreria.

Art. 6 — Finanziamento della Rete

1. L'attività svolta dalla rete viene finanziata con gli eventuali fondi messi a disposizione dalle singole Istituzioni scolastiche, da Enti pubblici o privati, da Associazioni e da Comitati dei genitori.
2. La Scuola capofila della Rete cura la gestione economica ed ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni assunte.
3. L'adesione alla Rete comporta il versamento di una quota annua di € --- per ciascuna istituzione o Associazione aderente.

Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile

1. Nei progetti di attività dovranno essere individuate le risorse finanziarie occorrenti e la ripartizione degli oneri tra le istituzioni coinvolte.
2. La gestione amministrativa e contabile avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il Presidente della Rete ed il DSGA della Scuola capofila della Rete amministrano il fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo e sono tenuti ad una rendicontazione annuale.

Art. 8 — Valutazione

Le scuole aderenti alla rete attivano strumenti utili al monitoraggio ed alla valutazione sia interna che esterna dei risultati conseguiti dalle azioni della rete.

Art. 9 — Modalità di adesione

1. La richiesta di adesione al presente accordo va proposta, presso la sede della Scuola capofila, con dichiarazione del dirigente scolastico o del presidente delle Associazioni Genitori, previa conforme delibera del Consiglio d'Istituto o dell'Associazione, al C.T.R., che esprime un parere in merito all'accettazione provvisoria della richiesta stessa, da sottoporre alla successiva ratifica dell'Assemblea. Il parere del C.T.R. abilita l'istituzione richiedente a prendere parte alle attività della Rete.
2. L'adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell'accordo da parte dell'Istituzione scolastica richiedente.

Art. 10 — Modalità di recesso

1. Le Istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo, da comunicare entro il 30 giugno, a valere dall'anno scolastico successivo.
2. Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del Dirigente scolastico o del Presidente dell'Associazione Genitori, presentata al C.T.R. presso la sede dell'Istituzione scolastica capofila.
3. Se il recesso viene esercitato allorché le attività progettate e deliberate sono ancora in atto, sarà efficace solo al completamento delle attività in corso.

Art. 11 — Contenzioso

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente accordo tra gli Istituti o Associazioni che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma di legge.
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 12 — Norme transitorie

Gli organi di rete saranno eletti per la prima volta al raggiungimento di n. 5 (cinque) Istituti aderenti alla rete. Fino a tale data le funzioni di "Scuola capofila della Rete" saranno svolte dall'I.C. di Via Pareto, Milano, il cui Dirigente assume la carica di Presidente provvisorio.

Art. 13 — Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
2. Il presente accordo entrerà in pieno vigore dopo l'adesione formale delle Istituzioni scolastiche o Associazioni e con la convocazione della prima Assemblea di Rete.
3. Scioglimento della rete. La rete è sciolta su decisione a maggioranza semplice dell'Assemblea a tal fine espressamente convocata. Contestualmente allo scioglimento l'Assemblea delibera in merito alla devoluzione del patrimonio ed all'eventuale attribuzione ad altro soggetto delle attività in corso.

Firme dei Dirigenti